

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 23 novembre 2017)

Relatore di maggioranza: BORIS RAPA

Relatore di minoranza: PIERGIORGIO FABBRI

sulla proposta di legge n. 157

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Rapa, Talè, Traversini,
Giacinti, Giancarli, Minardi, Volpini, Urbinati, Micucci, Busilacchi

presentata in data 4 agosto 2017

INTERVENTI A FAVORE DEL CICLOTURISMO

Testo proposto**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove il cicloturismo quale offerta turistica sostenibile, rispettosa dell'ambiente e del paesaggio, stagionalizzata ed equamente distribuita sul territorio regionale.

Art. 2
(Programmazione regionale)

1. Nell'ambito degli interventi di pianificazione turistica regionale, indicati agli articoli 2 bis e 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e nei limiti delle risorse a disposizione, sono individuate le azioni per lo sviluppo del turismo in bicicletta. Il programma in particolare promuove iniziative:

- a) per realizzare ed implementare una rete di percorsi attrezzati per ciclisti che valorizzano anche i centri minori, le strade locali e le ciclovie esistenti;
- b) per favorire l'offerta da parte degli operatori del settore turistico, con particolare riferimento agli esercizi alberghieri, di specifici servizi diretti ai cicloturisti;
- c) per realizzare itinerari di viaggio collegati con la rete nazionale e internazionale di ciclovie.

2. Il programma è coordinato con gli interventi previsti all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 38 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica) nonché con quelli finanziati sulla base di fondi strutturali europei e inerenti la realizzazione di ciclovie o altre azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1.

Art. 3
(Formazione operatori del settore turistico)

1. La Regione promuove la formazione degli operatori del settore turistico nelle materie disciplinate da questa legge ed in particolare di coloro che accompagnano singoli o gruppi in itinerari cicloturistici, anche avvalendosi del CONI e degli enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti.

2. I programmi dei corsi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale e i relativi percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale anche finanziati

Testo modificato dalla commissione**Art. 1**
(Finalità)

Identico

Art. 2
(Programmazione regionale)

1. Nell'ambito degli interventi di pianificazione turistica regionale, indicati agli articoli 2 bis e 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e nei limiti delle risorse a disposizione, sono individuate le azioni per lo sviluppo del turismo in bicicletta. Il programma in particolare ~~promuove~~ **favorisce** iniziative:

- a) per ~~realizzare ed implementare~~ **promuovere** una rete di percorsi attrezzati per ciclisti che valorizzano anche i centri minori, le strade locali e le ciclovie esistenti;
- b) *identica*

- c) per realizzare itinerari di viaggio collegati con la rete nazionale e internazionale di ciclovie **che valorizzino in particolare il territorio regionale.**

2. Identico

Art. 3
(Formazione operatori del settore turistico)

Identico

con fondi europei. I suddetti percorsi formativi possono essere realizzati anche ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale).

Art. 4
(Elenco regionale)

1. Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista è istituito l'elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici.

2. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinate con regolamento della Giunta regionale. All'elenco sono iscritti, su richiesta degli interessati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

3. L'elenco ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L'iscrizione nell'elenco non è condizione per l'esercizio dell'attività.

Art. 5
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni indicate all'articolo 2 si applicano a decorrere dalla data di scadenza del piano di promozione turistica vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale adotta:

- a) la deliberazione indicata al comma 2 dell'articolo 3 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
- b) il regolamento previsto al comma 2 dell'articolo 4 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. I percorsi formativi previsti al comma 2 dell'articolo 3 sono attivati a decorrere dalla data di scadenza degli atti di programmazione in materia di formazione professionale vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 6
(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 4
(Elenco regionale)

1. *Identico*

2. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinate ~~con regolamento della~~ **dalla** Giunta regionale, **previo parere della competente commissione assembleare**. All'elenco sono iscritti, su richiesta degli interessati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

3. *Identico*

Art. 5
(Disposizioni transitorie)

1. *Identico*

2. La Giunta regionale adotta:

- a) la deliberazione indicata al comma 2 dell'articolo 3 entro ~~sessanta~~ **novanta** giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
- b) ~~il regolamento previsto~~ **le disposizioni previste** al comma 2 dell'articolo 4 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. *Soppresso*

Art. 6
(Invarianza finanziaria)

Identico